CAMERA DEI DEPUTATI N. 1057

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati AMATUCCI, BREGANZE, RUFFINI, PENNACCHINI

Presentata il 3 marzo 1964

Norme relative alle controversie di lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'onorevole Zoboli ed altri egregi colleghi hanno presentato una proposta di legge contenente norme in materia di controversie di lavoro (documento n. 847).

Per quanto l'onorevole Ministro guardasigilli, in una delle scorse adunanze della Commissione della giustizia, avesse dichiarato essere criterio prudente procedere alla riforma dei singoli codici con la maggiore sollecitudine possibile e in maniera organica e completa, tuttavia per la materia che riguarda le controversie del lavoro che sono attinenti a questioni di preminente interesse privato e che riguardano una categoria di cittadini meno abbienti, è quanto mai opportuno e necessario procedere ad una riforma delle norme vigenti allo scopo di assicurare, attraverso prudenti ed accorti accorgimenti legislativi, la tutela degli interessi della categoria dei lavoratori.

Mentre, però, l'onorevole Zoboli e gli altri colleghi, con la loro proposta, si limitano ad apportare alcune modificazioni alle norme vigenti che, senza mancare di rispetto verso gli onorevoli colleghi, sono da considerarsi marginali, i proponenti, invece, della presente proposta di legge, ritengono opportuno procedere ad una revisione generale della materia allo scopo di fornire agli interessati una regolamentazione completa ed esauriente.

Non bisogna dimenticare che l'attuale Presidente del Consiglio, onorevole Moro, dopo che studiosi ed esperti del procedimento civile avevano, unitamente alla Magistratura ordinaria ed amministrativa, l'Avvocatura dello Stato, gli Ordini forensi e le Università, espresso il loro parere in materia, credette opportuno nominare una Commissione per lo studio di tutto il materiale raccolto e con il compito di individuare le esigenze meritevoli di soddisfacimento e proporre concrete riforme.

Come è noto agli onorevoli colleghi, a comporre questa Commissione furono chiamati i rappresentati più qualificati quali i magistrati della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e rappresentanti dell'Avvocatura dello Stato, cinque illustri docenti universitari di diritto processuale e cinque avvocati di elevata e specifica competenza.

Tutto il materiale raccolto e i suggerimenti formulati vennero raccolti nel disegno di legge n. 1993 che il Ministro della giustizia dell'epoca, onorevole Gonella, ebbe a presentare alla Camera in data 4 febbraio 1960.

Tale disegno di legge, per la fine della legislatura, decadde, senza poter essere preso in esame.

Pertanto, i proponenti ritengono opportuno sottoporre all'esame del Parlamento le norme che, a suo tempo, furono elaborate, che sono frutto di studi e di una lunga esperienza e che sono conformi allo spirito della Costituzione senza peraltro, in alcun modo,

interferire su quello che sarà il nuovo assetto sindacale allorchè avranno trovato piena applicazione le norme della Costituzione, consacrate negli articoli 36 e 39.

Bisogna riconoscere che la legge del 1934, contenente norme in materia di controversie del lavoro, nella sua pratica applicazione, aveva dato buona prova per cui i proponenti ritengono che, per una maggiore tutela degli interessi del lavoratore, le nuove norme debbano investire, globalmente, il procedimento delle controversie del lavoro. Per tale orientamento, si è ritenuto che nella nuova disciplina debbano rientrare i rapporti di lavoro e di impiego tra privati anche se non inerenti all'esercizio di una impresa ed escludendosi ogni riferimento ai contratti collettivi o alle norme equiparate, in quanto non ha avuto, ancora, pratica attuazione il disposto dell'articolo 39 della Costituzione che prevede la stipulazione di contratti di lavoro da parte dei sindacati registrati.

I proponenti hanno previsto, anche, i rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici che, esclusivamente, svolgono attività economica in regime concorrenziale, risolvendo, così, per via di interpretazione autentica una questione che da tempo divide la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato in quanto ognuno di questi organi afferma la propria competenza nelle controversie in parola.

Gli articoli 430, 431, 432, 433, sono oggi considerati inapplicabili come conseguenza della caduta dell'ordinamento corporativo e del mutato carattere delle associazioni sindacali.

Allo scopo di sveltire i procedimenti innanzi al magistrato si è considerata l'opportunità del ripristino del tentativo di conciliazione da parte degli uffici provinciali del lavoro che, essendo organi pubblici, offrono garanzia di imparzialità e ai verbali redatti viene attribuita la stessa efficacia già riconosciuta ai verbali dei tentativi esperiti in sede sindacale.

Nelle proposte formulate, la preventiva denunzia all'Ufficio del lavoro, viene considerata come una condizione necessaria per l'introduzione del giudizio: per l'esperimento del tentativo di conciliazione viene fissato un termine di 30 giorni trascorso il quale il giudizio può essere senz'altro iniziato. La mancata denunzia preventiva comporta la sospensione del giudizio, anche per iniziativa del magistrato, e la fissazione di un termine perentorio per la riassunzione delle cause dopo che la denunzia sia stata fatta.

L'emissione o la irregolarità della denunzia può essere eccepita soltanto nella prima udienza di comparizione nel giudizio di primo grado.

Circa la competenza del giudizio, si ritiene che non vi sia motivo per escludere dalla competenza del conciliatore le cause di minimo valore in quanto il conciliatore, proprio per la sua funzione conciliativa e per la conoscenza delle condizioni di vita delle aziende locali, può esercitare la sua opera con utilità e valutaggio dei lavoratori.

I limiti della competenza per valore sono contenuti entro quelli fissati dalle norme ordinarie, mentre la competenza per territorio resta quella del giudice del luogo dove trovasi l'azienda o da una sua dipendenza alla quale il lavoratore è addetto o prestava la sua opera alla fine del rapporto.

L'articolo 436 poi è stato modificato mediante la soppressione del primo comma non sembrando opportuno derogare alle regole generali sul patrocinio sancito dall'articolo 82.

La procura alle liti attribuisce al procuratore anche il potere di consentire alla conciliazione della controversia, salvo naturalmente, contraria disposizione della parte.

La deroga alle forme ordinarie di proposizione della domanda, fissata dall'articolo 32, viene limitata alle cause di competenza del conciliatore e in tal senso è stato modificato l'articolo 437.

Dopo l'articolo 438 è stato inserito un nuovo articolo concernente il tentativo di conciliazione da parte del giudice, in considerazione del fatto che questo istituto nelle controversie in esame assume un particolare rilievo. È stato precisato, in applicazione del principio generale sancito dall'articolo 185 che il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque stato e grado del processo. Rimane invariato, invece l'articolo, 439 che attribuisce al giudice una larga iniziativa in materia di prove in quanto la maggiore ampiezza dell'indagine probatoria si impone come una delle poche caratteristiche particolari del procedimento in parola.

Il successivo articolo 440 è stato soppresso perché la comparizione personale delle parti può essere ordinata, quando il giudice lo ritenga opportuno ai sensi dell'articolo 117, mentre nella parte riguardante le associazioni sindacali, di cui all'articolo 430, la disposizione non è compatibile con le norme che hanno soppresso l'ordinamento corporativo. Al suo posto viene inserita una norma di particolare importanza pratica tendente ad evitare che l'eventuale ritardo della decisione

definitiva della controversia si ripercuota con effetto troppo gravoso, per i lavoratori: infatti si dispone che il giudice può, anche in sede istruttoria, sia in primo grado che in appello disporre con ordinanza, costituendo titolo esecutivo, il pagamento delle somme non contestate. Tale istituto non è nuovo in quanto l'attuale Codice prevede un analogo procedimento in tema di rendimento di conti agli articoli 263 e 264.

L'articolo 441 riguarda il consulente tecnico e gli attuali articoli 445 e 446 disciplinano il passaggio dal rito ordinario al rito speciale e viceversa. Nell'articolo 445 si è disposto, in relazione all'impossibilità di rilevare o eccepire l'omissione o l'irregolarità della denunzia preventiva dopo la prima udienza di comparizione in giudizio di primo grado, sancita dall'articolo 433, che se il giudice, successivamente all'udienza anzidetta, rileva che la causa riguarda un rapporto di lavoro, si prescinde dalla denunzia e si applicano senz'altro le norme degli articoli 439 e seguenti. Il successivo articolo 446 prevede i provvedimenti per la regolarizzazione tributaria che il giudice deve pronunciare nel caso inverso, quando cioè rileva che la causa riflette un rapporto che non sia uno di quelli previsti dall'articolo 429.

L'articolo 447 viene soppresso in quanto le disposizioni in esso contenute non sono compatibili con la competenza del conciliatore.

Si propone anche la soppressione, come del successivo articolo 448, in quanto non sembra giustificato il mantenimento in vigore di norme particolari per le controversie in materia di cottimi e si è prolungato il termine per la fissazione dell'udienza di discussione da 20 a 30 giorni.

Importante il nuovo articolo 448-*bis* che nelle controversie in oggetto ammette la valutazione presuntiva della prestazione dovuta in mancanza di elementi esaurienti di prova a simiglianza di quanto è previsto nell'articolo 265, secondo comma per la partita del rendiconto non sorrette da ricevute ma verosimili e ragionevoli.

Circa le disposizioni sulle spese si osserva che i limiti di valore, fissati nel primo comma dell'articolo 449, sono stati portati a lire 50.000 per adeguarli all'attuale svalutazione monetaria, mentre, si propone la soppressione del secondo comma dell'articolo sotto il profilo che le agevolazioni tariffarie, già previste per le controversie di lavoro, rendono eccessiva la disposizione.

Per quanto riguarda l'impugnazione, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, si è ritenuto che non è più giustificabile, anzi costituisce una incongruenza, l'attribuzione di tutti i giudizi di appello alla sezione della Corte d'appello che funziona come magistratura del lavoro, il che, dopotutto, arreca alle parti un inutile aggravio di spesa. Pertanto, l'articolo 450 è stato modificato e in aderenza al principio generale fissato dall'articolo 441 che fa del tribunale il giudice d'appello delle sentenze del conciliatore.

In conseguenza del ritorno alle norme del rito ordinario, è stato soppresso l'articolo 451 e la disposizione dell'articolo 453 ritenendosi logico rimettere al potere discrezionale del giudice d'appello, nell'ambito dei suoi ampi poteri istruttori, la valutazione dell'utilità della nomina del consulente tecnico nel caso concreto.

Le ulteriori innovazioni proposte concernono l'aumento a lire 25.000 del limite di inappellabilità delle sentenze (articolo 452) e l'attribuzione alle parti della facoltà di compromettere agli arbitri le controversie di lavoro derogando al divieto fissato dall'articolo 426.

L'abolizione di tale divieto è parsa giustificata sia in considerazione della pratica opportunità di diminuire le liti davanti al magistrato, sia perché la preoccupazione che i diritti del lavoratore potrebbero non essere sufficientemente cautelati, è sembrata eccessiva.

Infine per quanto riguarda le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria e per attuare un decentramento quanto mai opportuno per una più sollecita ed economica giustizia, i proponenti sono venuti nella determinazione di proporre la soppressione della competenza esclusiva del tribunale, tenendo ferma quella del pretore e del tribunale nei rispettivi limiti di valore.

Onorevoli colleghi, queste brevi considerazioni i proponenti ritengono essere sufficienti a dimostrare la necessità di una organica modificazione delle norme vigenti che disciplinano le controversie del lavoro, modificazione che ha il conforto del parere di autorevoli ed apprezzati giuristi che sulla scorta di una esperienza più che ventennale hanno tratto i motivi per una riforma simile a quella che noi proponiamo all'attenzione e alla valutazione del Parlamento, sicuri di avere la vostra approvazione e il vostro appoggio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il testo degli articoli 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437, 440, 441, 445, 446, 448, 449, 450 e 452 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

ART. 429. (*Controversie individuali di lavoro*). — Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1°) rapporti di lavoro e di impiego tra privati, anche se non inerenti all'esercizio di un'impresa;

2°) rapporti di mezzadria, di colonìa parziaria e di affitto a coltivatore diretto, salvo disposizioni di leggi speciali;

3°) rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti di Enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica in regime di concorrenza;

4°) rapporti di lavoro dei dipendenti di Enti pubblici che dalla legge non sono devoluti ad altro giudice.

ART. 430. (*Denuncia all'ufficio provinciale del lavoro*). — Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente, deve farne denuncia a mezzo di lettera raccomandata all'Ufficio provinciale del lavoro.

L'ufficio del lavoro, ricevuta la denuncia, tenta il componimento della controversia convocando le parti, le quali possono farsi assistere dalle associazioni di categoria.

L'ufficio ha, comunque, facoltà di consultare, ove lo creda, le predette associazioni.

ART. 431. (*Procssso verbale di conciliazione*). — Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal funzionario delegato dall'ufficio provinciale del lavoro, che certifica la autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale, depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato, acquista forza di titolo esecutivo mediante decreto del pretore, che ne accerta la regolarità formale.

Il processo verbale non depositato a norma del comma precedente ha valore di scrittura privata autenticata.

ART. 432. (*Processo verbale di mancata conciliazione*). — Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale dal quale devono risultare le ragioni del mancato componimento.

Nel processo verbale l'ufficio provinciale del lavoro potrà indicare la soluzione,a suo avviso, più idonea della controversia, nonché determinare, se possibile, l'ammontare del credito che può spettare alla parte istante.

In quest'ultimo caso il processo verbale costituisce documento idoneo per ottenere decreto di ingiunzione di pagamento della somma come sopra determinata.

In ogni caso l'ufficio provinciale del lavoro deve trasmettere immediatamente al denunciante copia autentica del processo verbale.

ART. 433. (*Rilevanza processuale della denuncia*). — La domanda relativa ai rapporti previsti nell'articolo 429 può essere proposta soltanto dopo che è pervenuta al denunciante la copia del processo verbale di cui all'articolo precedente o dopo che sono decorsi trenta giorni dalla denuncia.

Il giudice, se non risulta che sia stata fatta la denuncia, sospende anche d'ufficio il procedimento affinché la denuncia sia eseguita e fissa all'attore un termine perentorio per riassumere la causa.

Eguale provvedimento è adottato dal giudice quando sono proposte domande riconvenzionali fondate su alcuno dei rapporti previsti nell'articolo 429.

L'omissione della denuncia può essere rilevata dal giudice d'ufficio o eccepita dalla parte soltanto nella prima udienza del giudizio di primo grado.

ART. 434. (*Giudice competente*). — Le controversie previste nell'articolo 429 sono di competenza del conciliatore, del pretore e del tribunale, secondo i rispettivi limiti di competenza per valore.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa e della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro tre mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

ART. 436. (*Poteri del difensore*). — La procura alle liti attribuisce al procuratore anche il potere di consentire alla conciliazione della controversia salvo contrarie disposizioni della parte.

ART. 437. (*Forma della domanda davanti al conciliatore*). — Davanti al conciliatore la domanda può essere proposta verbalmente a norma dell'articolo 312, secondo comma, anche fuori dei casi ivi previsti.

ART. 440. (*Ordinanza di condanna per somme non contestate*). — Il giudice può, anche in sede istruttoria, sia in primo grado che in appello, disporre con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

Le ordinanze previste nel presente articolo costituiscono titolo esecutivo.

ART. 441 (*Assistenza del consulente tecnico*). — Nei processi relativi a controversie di cui all'articolo 424 il giudice può farsi assistere da uno o più consulenti tecnici nominati a norma dell'articolo 61 e scelti in albi speciali.

Il consulente tecnico interviene in camera di consiglio, anche senza la presenza delle parti, per esprimere il suo parere sulle questiotecniche che la controversia presenta.

Del parere del consulente è redatto processo verbale, ove il consulente non lo presenti per iscritto.

ART. 445 (*Applicabilità delle disposizioni precedenti*). — Se il giudice, successivamente all'udienza indicata nell'ultimo comma dell'articolo 433 rileva che la causa riguarda uno dei rapporti, previsti nell'articolo 429, si applicano le norme degli articoli 439 e seguenti.

ART. 446 (*Provvedimenti per la regolarizzazione tributaria*). — Il giudice, quando rileva che la causa riguarda un rapporto diverso da quelli previsti nell'articolo 429 dispone con ordinanza che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie.

In tal caso il giudice non può tener conto delle prove acquisite in deroga alle norme ordinarie.

ART. 448 (*Rimessione al collegio*. — Il giudice istruttore nel rimettere la causa al collegio per la discussione fissa la udienza di cui all'articolo 190 entro i trenta giorni successivi.

ART. 449 (*Disposizioni sulle spese*) — Nelle cause di valore non superiore alle lire cinquantamila non possono essere posti a carico del soccombente gli onorari dell'avvocato dal quale l'altra parte si è fatta assistere.

ART. 450, (*Giudice d'appello*). — L'appello contro le sentenze del conciliatore, del pretore e del tribunale pronunciate nei processi relative a controversie previste nell'articolo 429 si propone rispettivamente al pretore, al tribunale ed alla corte di appello, nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.

ART. 452 (*Appellabilità delle sentenze*). — Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire venticinquemila.

ART. 2.

(*Tentativo di conciliazione*).

Tra l'articolo 438 e l'articolo 439 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

ART. 438-*bis* (*Tentativo di conciliazione da parte del giudice*). — Nelle cause relative a controversie di cui all'articolo 429 il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque stato e grado del processo, fino alla precisazione delle conclusioni.

ART. 3.

(*Valutazione presuntiva della prestazione*).

Tra l'articolo 448 e l'articolo 449 del Codice di procedura civile, è inserito il seguente articolo:

ART. 448-*bis*. (*Valutazione presuntiva della prestazione*). — Nelle controversie previste nell'articolo 429, quando non sia possibile raggiungere la prova dell'ammontare della prestazione dovuta, il giudice può determinarlo nella misura che ritiene verosimile.

ART. 4.

(*Delle controversie in materia di previdenza e e di assistenza obbligatorie*).

Il testo dell'articolo 461 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

ART. 461. (*Giudice competente*). — Per le controversie relative al diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali dei lavoratori o loro aventi causa, in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale, e, per le altre controversie, il giudice del luogo in cui ha sede

l'organo locale dell'ente al quale è stata fatta la richiesta della prestazione. Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'Ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, è competente il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'ente al quale deve essere fatta la denuncia dei lavori ai fini dell'assicurazione, e per le altre controversie è competente il giudice del luogo in cui si è svolto il rapporto di lavoro.